



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 233/2025

OGGETTO:

TAGLIO DI ALBERI E VEGETAZIONE ESISTENTI SU TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE PUBBLICHE. OBBLIGO DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO PER MOTIVI DI SICUREZZA, VIABILITÀ E PUBBLICA INCOLUMITÀ.

PREMESSO CHE: È stata rilevata la presenza di siepi, rami e piante sporgenti sulle vie pubbliche e sulle vie private soggette al pubblico transito, a dimora nei giardini o in aree incolte o boscate di proprietà privata, che invadono le sedi stradali e che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, specchi parabolici e/o di impianti di illuminazione pubblica, o che comunque interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

CONSIDERATO CHE tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza delle strade pubbliche rappresentando di fatto un potenziale pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici avversi quali temporali, forti raffiche di vento e nevicate.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di godere di adeguata visibilità, e che le citate condizioni di sicurezza possono essere garantite mediante l'effettuazione dei necessari interventi di manutenzione a carico dei proprietari delle aree interessate.

RITENUTO pertanto, al fine di prevenire potenziali situazioni di rischio per la sicurezza viaria, veicolare e pedonale, nel territorio comunale, di portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con le strade e aree pubbliche, la necessità di provvedere mediante interventi di taglio ovvero di riduzione e riequilibrio degli alberi e della vegetazione esistente nei predetti terreni e aree.

ACCERTATO CHE il taglio della vegetazione di cui al punto precedente compete ai privati frontisti proprietari dei terreni confinanti con la viabilità pubblica.

RICHIAMATI i seguenti articoli:

- *L'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che impone l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.*
- *Gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 31 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i..*
- *L'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l'obbligo dei proprietari di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per evitare ogni situazione compromissiva della circolazione e di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.*

- *Gli artt. 892-893-894-895-896 del Codice Civile.*
- *L'art. 54 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) e s.m.i..*

ORDINA

A tutti i proprietari, ai possessori ed ai detentori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con strade e aree pubbliche in tutto il territorio del Comune di Cuorgnè ed in particolare nelle seguenti località:

- **Ronchi (da località Landini a Loc. Ricauda, da località Troglia a loc. Maddalena),**
- **Fr. Priacco (Località Parrocchia),**
- **Cuorgnè (Via Sette Martiri),**
- **Fr. Salto (Via Tenente Bertoldo e Via Valle dell'Orco),**
- **Località Deiro Superiore, Località Nava, Località Navetta**
- **Località Bandone,**

di provvedere **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente,** al taglio ed allo sgombero della vegetazione secondo le seguenti disposizioni:

1. Potare regolarmente le siepi e tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o che comunque interferiscono in qualsiasi modo con la corrente fruibilità e funzionalità delle stesse.
2. Provvedere al taglio ed allo sgombero delle piante in stato deperente, sradicate, stroncate o che, per la loro struttura e/o inclinazione, risultano potenzialmente pericolose per gli utenti delle infrastrutture viarie pubbliche, nonché per le infrastrutture stesse.
3. Il materiale di risulta dal taglio delle piante dovrà essere smaltito a cura dei proprietari e non dovrà essere abbandonato lungo i bordi dell'assetto viario, nelle cunette o nelle aree comunque limitrofe alla viabilità di uso pubblico.

AVVISA

- Che è fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, di garantire la pubblica incolumità e, nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
- Che i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.
- Che l'inadempiente ristorerà direttamente ogni eventuale danno unitamente a tutte le potenziali spese che dovessero essere sostenute dal Comune di Cuorgnè a causa del mancato adempimento.

DISPONE

In caso di inottemperanza dei proprietari entro le tempistiche sopra indicate (90 giorni):

- Il Comune procederà direttamente ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati e **addebitando la relativa spesa al proprietario.**
- Il Comune potrà **trattenere il legname risultante dal taglio, ove economicamente produttivo**, a titolo di compensazione, senza che il proprietario abbia più nulla a pretendere.
- I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati con una **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 168,00 a Euro 674,00**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).
- Indipendentemente dagli interventi di cui al punto precedente, è fatta salva ogni azione risarcitoria nei confronti dei proprietari/conduttori responsabili dei danni verificatisi a causa di riconducibili alla mancata esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Gli agenti di Polizia Municipale e gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente, la trasmissione agli Enti preposti e le modalità di ricorso.

Dalla residenza Municipale, 16/12/2025

IL SINDACO

(Firmato digitalmente)

avv. CRESTO Giovanna